

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2009, n. 049/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Presentazione delle domande
Art. 3	Istruttoria
Art. 4	Criteri di riparto dei contributi
Art. 5	Interventi ammissibili a contributo
Art. 6	Determinazione dei contributi
Art. 7	Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 8	Rinvio
Art. 9	Norma transitoria
Art. 10	Rinvio dinamico
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi straordinari pluriennali ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza.

2. Ai sensi del comma 51 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000, per programma si intende l'elenco degli interventi indicanti ciascuno l'opera che si intende realizzare ed i relativi costi.

3. Il programma, per il completamento di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza, come prospettato nei diversi interventi già iniziati e finalizzati al migliore e sicuro uso del bene, deve prevedere non più di un intervento all'anno.

Art. 2
(*Presentazione delle domande*)

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda per l'intervento compreso nel programma proposto, la cui futura realizzazione è legata all'assegnazione del contributo da

effettuarsi con il relativo riparto, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, entro il termine dell'1 marzo.

2. Nella domanda devono essere indicati gli interventi da realizzare ed i relativi costi.

3. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono corredate, a pena di inammissibilità, da:

- a) progetto esecutivo dell'intervento, corredato del quadro economico di spesa;
- b) dichiarazione attestante:
 - 1) la sussistenza o meno di altri benefici pubblici a fronte dell'intervento;
 - 2) la natura della voce I.V.A. presente nel quadro economico specificando se questa è a carico dell'ente in quanto soggetto non esercente attività in regime di tale imposta;
 - 3) la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 3 (Istruttoria)

1. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la domanda è archiviata.

Art. 4 (Criteri di riparto dei contributi)

1. Gli interventi di cui al programma proposto, sono valutati annualmente sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- a) interventi di completamento di opere di edilizia scolastica di indifferibile necessità ed urgenza, già parzialmente finanziate;
- b) interventi di completamento dell'adeguamento di impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza;
- c) interventi di completamento di altre opere;
- d) tutti gli altri interventi.

2. L'assegnazione dei fondi avviene sulla base della rilevanza degli interventi proposti in relazione al complessivo assetto del territorio, dell'istanza sociale, della popolazione scolastica, della necessità di distribuire armonicamente le risorse.

3. In caso di presenza di un numero pari di priorità dello stesso grado, prevale l'intervento ritenuto più rilevante ai sensi del comma 2.

Art. 5

(Interventi ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica come definiti dalle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recepito dall'articolo 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Art. 6

(Determinazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati annualmente ai vari interventi con procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili ed in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi si applicano gli articoli 59 e 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Ai sensi del comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nel caso in cui il contributo venga utilizzato anche a sollievo degli oneri di ammortamento di mutuo contratto con un Istituto di credito per la realizzazione dell'intervento, il relativo contratto è stipulato alle condizioni determinate in via preventiva dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge Finanziaria 2005).

3. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta si applica l'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Il presente regolamento si applica alle domande già presentate.

Art. 10
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.